

Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 2009¹,
decreta:

I

La legge federale del 19 dicembre 1986² contro la concorrenza sleale (LCSI) è modificata come segue:

Art. 3 lett. p, q e r (nuove)

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- p. pubblicizza l'iscrizione in elenchi di qualsiasi tipo o la pubblicazione di annunci mediante moduli di offerta, proposte di correzione o simili oppure propone direttamente tali iscrizioni o pubblicazioni di annunci senza indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile: il carattere oneroso e privato dell'offerta, la durata del contratto, il prezzo totale per la durata del contratto e la diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l'ultimo termine di pubblicazione;
- q. invia fatture per iscrizioni in elenchi di qualsiasi tipo o per pubblicazioni di annunci senza prima avere ricevuto una richiesta corrispondente;
- r. propone ad altri la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a condizioni che per loro costituiscono un vantaggio soprattutto se reclutano altre persone, e non tanto se vendono o utilizzano merci o prestazioni (sistema piramidale, «boule de neige» o a valanga).

Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede:

- a. derogano notevolmente all'ordinamento legale; o
- b. comportano un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali.

¹ FF 2009 5337

² RS 241

Art. 10 cpv. 2 lett. c e cpv. 3–5 (nuovi)

² Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:

c. *abrogata*

³ Secondo l'articolo 9 capoversi 1 e 2 anche la Confederazione può proporre azioni se ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se:

- a. è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o
- b. sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.

⁴ Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome.

⁵ In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge deve essere imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987³ sul diritto internazionale privato.

Titolo prima dell'art. 16

Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo

Titolo prima dell'art. 21

Capitolo 3a: Collaborazione con le autorità estere di vigilanza

Art. 21 (nuovo) Collaborazione

¹ Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, purché:

- a. tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali;
e
- b. le autorità estere, le organizzazioni o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione.

² Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali.

Art. 22 (nuovo) Comunicazione di dati

¹ Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali, nell'ambito della collaborazione prevista all'articolo 21, i dati concernenti persone e pratiche, e segnatamente:

- a. le persone coinvolte in una pratica d'affari sleale;
- b. l'invio di materiale pubblicitario o altri documenti che comprovano l'esistenza di una pratica d'affari sleale;
- c. le modalità finanziarie dell'operazione;
- d. il blocco di caselle postali.

² Esse possono comunicare i dati se i loro destinatari accordano la reciprocità e garantiscono di trattare i dati unicamente per combattere le pratiche d'affari sleali. È fatto salvo l'articolo 6 della legge del 19 giugno 1992⁴ sulla protezione dei dati.

³ Se il destinatario dei dati è un'organizzazione o un ente internazionale, i dati possono essere comunicati anche in assenza di reciprocità.

Art. 23 cpv. 3 (nuovo)

³ La Confederazione ha i diritti procedurali di un accusatore privato.

Art. 27 cpv. 2

² Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione e al Dipartimento federale dell'economia, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente, tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

